



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 186/2024

semplificata ex art. 218, co. 3, c.g.c.

nel giudizio in materia di pensioni civili per l'ottemperanza della sentenza di

questa Sezione n. 272/2023, iscritto al n. **69427/C** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso, notificato in data 21/12/2023 e depositato in

Segreteria nella stessa data.

Ad istanza di

V. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta

procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al

ricorso, dagli avv.ti Fernando Rizzo (C.F. RZZFNN65H19F158A - PEC:

avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it) ed Andrea Vadalà (C.F.

VDLND77H23F158D - PEC: avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it),

elettivamente domiciliato presso i suddetti domicili digitali PEC indicati.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale

rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv.

Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Udito, nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2024, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente adiva questa Corte per l'esecuzione della sentenza n. 272/2023 di questa Sezione emessa in data 16.05.2023 e pubblicata il 22.05.2023, notificata all'INPS come titolo esecutivo ai fini della decorrenza dei termini *ex art* 14, co. 1 D.l. 669/1996 conv. in L. 30/1997 a mezzo P.E.C. in data 26.05.2023.

Il ricorrente rappresentava quanto segue.

Con sentenza n. 272/2023 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, accoglieva il ricorso R.G. n. 68861 riconoscendo e dichiarando il diritto del sig. V. "alla riliquidazione della pensione in godimento con il computo, senza la maggiorazione del 18%, *ex art.* 43 d.P.R. 1092/1973, dell'indennità *ex art.* 31 d.P.R. 761/1979 nella quota A calcolata con il sistema retributivo a decorrere dalla data di quiescenza" e condannando "l'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art.* 167, co. 3, c.g.c., e art. 21, co.2, disp. att. C.g.c., con

decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento”.

Parte ricorrente aggiungeva che la sentenza n. 272/2023 veniva notificata con formula esecutiva all’Istituto resistente a mezzo P.E.C. in data 26.05.2023 e in data 27.10.2023, atteso il perdurare dell’inadempimento, si provvedeva a diffidare l’INPS a mezzo P.E.C. ad ottemperare al *decisum* della sentenza.

Parte ricorrente lamentava che, malgrado il lungo tempo trascorso, l’INPS non aveva ancora prestato ottemperanza alla sentenza né aveva posto in essere alcun atto e/o provvedimento diretto allo scopo dovendo l’Istituto ad oggi riliquidare il trattamento pensionistico, con successive perequazioni, nonché provvedere alla corresponsione dei relativi arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi come da disposto giudiziale.

Il sig. V., essendo decorso infruttuosamente il termine *ex lege* previsto di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo nonché il termine di 30 giorni dalla diffida, adiva questa Corte formulando le seguenti conclusioni:

1) ritenere e dichiarare che l’INPS non ha ottemperato alla sentenza n. 272/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione del giudice per le pensioni, in data 16.05.2023 e pubblicata il 22.05.2023;

2) per l’effetto ordinare all’amministrazione convenuta di ottemperare integralmente alla sentenza entro un termine perentorio con il pagamento delle differenze pensionistiche e la riliquidazione del trattamento pensionistico secondo quanto disposto in sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;

3) dichiarare inefficaci, ove esistenti, gli atti emessi in violazione o elusione

della suddetta sentenza n. 272/2023;

4) per il caso di ulteriore inottemperanza nominare un commissario *ad acta* per compiere gli atti necessari al fine di conformarsi alle statuizioni contenute nella sentenza n. 272/2023 demandandogli i poteri spettanti all'amministrazione;

5) condannare l'amministrazione resistente, in assenza di ragioni ostative, al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;

6) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, come da nota spese depositata, in favore dei procuratori antistatari che dichiaravano di non aver incassato le spese e riscosso gli onorari.

II. Con decreto del 9 gennaio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per l'8 maggio 2024.

III. Con memoria del 23 aprile 2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che la sentenza n. 272/2023 era stata eseguita e che la pensione era stata riliquidata in data febbraio 2024, allegando la determina di riliquidazione e il cedolino di pagamento, per cui chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.

IV. In data 3 maggio 2024 parte ricorrente depositava note di udienza in cui aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere e si opponeva alla compensazione delle spese di lite, atteso che il pagamento era intervenuto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

IV. All'udienza dell'8 maggio 2024 il difensore dell'INPS chiedeva la decisione. Il Giudice, quindi, poneva in decisione la causa.

V. La richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, formulata dall'Istituto previdenziale e a cui parte ricorrente ha dato adesione, va accolta.

L'INPS ha provveduto con atto n. OMISSIS alla riliquidazione della pensione del ricorrente in ottemperanza alla sentenza di cui è causa e ha pagato nella rata pensionistica di febbraio 2024 l'importo riliquidato con gli arretrati comprensivi di interessi e rivalutazione, depositando la relativa documentazione; pertanto, prendendo atto della concorde manifestazione di volontà delle parti, sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

VI. Le spese di lite vanno compensate fra le parti considerato che la determina di riliquidazione della pensione della ricorrente in esecuzione della sentenza di cui è giudizio è stata adotta dall'INPS nel 2023 (atto n. OMISSIS) verosimilmente in data antecedente a quella della notifica del ricorso (21.12.2023) mentre solo il pagamento dell'importo pensionistico riliquidato con arretrati e interessi è avvenuto nel febbraio 2024, successivamente all'instaurazione del rapporto processuale, negli ordinari tempi di lavorazione per l'applicazione della riliquidazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del

contendere;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 9 maggio 2024

Pubblicata 10 maggio 2024

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)